



DIRCREDITO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.03.2025

Art. 1 - ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1.1 L'Assemblea dei Delegati è costituita, ai sensi dell'Art. 6.2 dello Statuto, da delegati, rappresentanti tutti i soci fondatori e ordinari (in attività di servizio, esodati e pensionati) riuniti in COLLEGIO UNICO NAZIONALE. La consistenza numerica degli associati sarà certificata anno per anno dalla C.E.N..

La C.E.N. redigerà l'elenco dei soci fondatori e ordinari aggiornato all'ultimo giorno del decimo mese antecedente il mese in cui sarà tenuta l'Assemblea dei Delegati di rinnovo cariche, determinerà quindi il "quorum" di voti necessario per l'elezione del singolo delegato, dividendo per il numero dei delegati previsti dallo Statuto il numero totale dei soci fondatori e ordinari.

Con riferimento alla consistenza dei propri iscritti - qualora superiore al "quorum" – ciascun GRUPPO BANCARIO avrà diritto a un numero di delegati pari alla parte intera del quoziente tra il numero dei propri iscritti ed il quorum.

I Gruppi Bancari e i soci fondatori e ordinari appartenenti o appartenuti a singole aziende di credito, finanziarie o esattoriali, la cui consistenza degli iscritti a Dircredito sia inferiore al quorum calcolato come sopra, confluiranno in un Gruppo Bancario denominato "Altri".

1.2 Ciascun socio fondatore e ordinario potrà esprimere preferenze fino a un massimo di un terzo dei delegati eleggibili, arrotondato per difetto, pena la nullità del voto.

Sulla base dei risultati della votazione, la C.E.N. redigerà una graduatoria generale in ordine decrescente della parte, sino al terzo numero decimale, del quoziente, come indicato al terzo comma del punto 1.1, di ciascun Gruppo Bancario, compreso quello denominato "Altri".

Attribuiti ad ogni Gruppo Bancario avente diritto i delegati di sua spettanza relativi alla parte intera del quoziente, dalla graduatoria generale, di cui al comma precedente, si individueranno i Gruppi Bancari, compreso quello denominato "Altri", con i residui più alti, ai quali saranno attribuiti gli ulteriori delegati, identificando costoro con il primo dei non eletti di ciascun Gruppo fino al raggiungimento del numero totale dei delegati previsti. Analoga procedura verrà seguita per tutti i voti non utilizzati nel caso di candidature inferiori al numero dei delegati da attribuire a un determinato gruppo bancario avente diritto o in assenza di candidature nello stesso.

In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, sia nel caso di cui al terzo comma del punto 1.1, sia in quello di cui al presente comma, risulterà eletto il più anziano per età, in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.6 dello Statuto.

1.3 Almeno sei mesi prima della scadenza naturale o prorogata dell'Assemblea dei Delegati, la C.E.N. curerà, per il tramite del Presidente dell'Associazione, la pubblicazione sulla pagina web dell'Associazione stessa degli elenchi dei soci suddivisi per Gruppo Bancario, il numero dei delegati all'Assemblea dei Delegati spettanti a ciascun Gruppo e la data entro la quale far pervenire le candidature, tramite posta elettronica, alla C.E.N. e al Presidente dell'Associazione. La C.E.N., con mezzi idonei e *ad abundantiam*, potrà in pari tempo comunicare a tutti i soci l'avvenuta pubblicazione di detta informativa sull'area riservata del sito dell'Associazione.



1.4 Delle candidature pervenute, divise per gruppo bancario, la C.E.N., per il tramite del Presidente dell'Associazione, darà notizia nell'area riservata del sito.

1.5. La procedura di voto sarà effettuata in modalità telematica avvalendosi del supporto fornito da un soggetto esterno di comprovata affidabilità ed esperienza.

La C.E.N. raccolte le candidature ed entro i 90 giorni successivi alla data ultima per far pervenire le stesse, per il tramite del Presidente dell'Associazione, garantendo in ogni caso il diritto di voto attivo e passivo a tutti i soci fondatori e ordinari, attiverà la procedura per le votazioni inviando ai singoli soci una e-mail contenente le modalità operative per l'esercizio del voto, l'elenco dei candidati, le date di inizio e fine della votazione nonché nome utente e password individuali.

1.6. Scaduto il termine per il voto telematico secondo quanto previsto dal precedente punto 1.5, la C.E.N. dichiarerà chiusa la votazione ed estrarrà dalla procedura il report delle preferenze consegnando al Presidente dell'Associazione apposito verbale delle operazioni e dell'esito delle votazioni stesse.

Il Presidente dell'Associazione procederà quindi alla convocazione dell'Assemblea dei delegati e curerà la pubblicazione sul sito del verbale e della convocazione citati.

1.7. I delegati all'Assemblea dei Delegati restano in carica per quattro anni e comunque fino alla proclamazione dei nuovi eletti, e sono rieleggibili. Il delegato decade dalla carica in caso di assenza per due assemblee. In caso di decadenza, rinuncia o defezione di un eletto, intendendo per defezione la intervenuta impossibilità di ricoprire l'incarico, subentrerà il primo dei non eletti dello stesso gruppo bancario.

Art. 2 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciascun Delegato potrà esprimere preferenze fino a un massimo di un terzo dei Consiglieri eleggibili, arrotondato per eccesso, pena la nullità del voto.

Art. 3 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

Ciascun Delegato potrà esprimere un massimo di due preferenze per i membri effettivi e di una per i membri supplenti, pena la nullità del voto.

Art. 4 - COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (C.E.N.)

4.1 Funzioni

Alla Commissione Elettorale Nazionale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge le attività previste dallo statuto e dal regolamento e, qualora richiesto dall'Assemblea dei Delegati, vigila sul corretto adempimento delle previsioni statutarie circa i requisiti di eleggibilità dei delegati all'Assemblea dei Delegati e dei candidati agli altri Organi nazionali; raccoglie altresì le candidature pervenute dai singoli soci fondatori e ordinari a componenti degli Organi centrali nei tempi previsti dallo statuto.
- b) verifica la consistenza numerica dei soci e, a conferma, per la consegna al Presidente dell'Associazione e per ogni adempimento connesso, predispone la stampa, anche su supporto informatico, dell'elenco dei medesimi, aggiornato a ogni fine anno e all'ultimo giorno del decimo mese precedente il mese in cui si terrà l'Assemblea dei Delegati di rinnovo cariche;
- c) cura l'aggiornamento dell'elenco soci tramite il proprio segretario ed è responsabile della corretta conservazione, anche su supporto informatico, di tutta la relativa documentazione;
- d) comunica periodicamente i risultati della propria attività al Presidente che ne informerà i componenti degli Organi sociali.

4.2 Funzione della Commissione elettorale all'Assemblea di rinnovo cariche

La C.E.N. svolge l'incarico di verifica dei poteri, di scrutinio elettorale delle elezioni di tutti gli Organi e di controllo durante lo svolgimento dei lavori.



Art. 5 - POTERI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Fermo restando che, in caso di necessità o di urgenza, il Comitato di Presidenza, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, ha tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'operato da parte di quest'ultimo, in via ordinaria il Comitato di Presidenza delibera spese nel limite previsto dal successivo art. 6 e istruisce tutte le questioni di particolare complessità da sottoporre al vaglio e alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - POTERI DI SPESA DELEGATI AL PRESIDENTE E AL COMITATO DI PRESIDENZA

Per motivi di opportunità e correttezza al Presidente sono delegati poteri di spesa fino all'importo complessivo annuo di € 1.000,00 (euro mille) e al Comitato di Presidenza fino all'importo complessivo annuo di € 10.000,00 (euro diecimila)

Art. 7 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI ANAGRAFICI

Ciascun socio fondatore e ordinario è tenuto a versare la quota sociale, nei tempi e nei modi che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati entro febbraio di ogni anno solare.

Il versamento deve essere effettuato individualmente da ciascuno dei soci dal conto corrente intestato o cointestato al medesimo. È in ogni caso vietato il versamento collettivo delle quote associative di più soci.

L'indirizzo e-mail di Dircredito al quale il socio deve comunicare, in ottemperanza alle previsioni statutarie, i propri recapiti, i propri dati anagrafici il Gruppo bancario o Azienda di appartenenza o al quale/alla quale si è appartenuti e qualsiasi variazione successiva è: dac.dircredito@gmail.com

In alternativa il socio può effettuare qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo postale, sede legale dell'Associazione Dircredito: Via Giovanni Felisati, 14 – 30171 - Venezia Mestre.

Art. 8 - ORGANI NAZIONALI

8.1 Riunioni

Durante ogni riunione degli Organi, gruppi di lavoro o Commissioni deve essere presente il Segretario del Consiglio Direttivo, o uno nominato all'uopo con l'obbligo di redigere e firmare il verbale della riunione.

8.2 Conservazione della documentazione sociale

I verbali, il libro soci, la documentazione contabile e fiscale e ogni altro documento di interesse sono conservati presso la sede sociale.

8.3 Adempimenti L.231- 2001

Definizione con delibere, a seconda dei diversi poteri, da parte degli Organi competenti circa le modalità di utilizzo delle risorse economiche nell'ambito delle cifre previste dai bilanci.

Periodico controllo da parte dei Revisori dei conti sia della tenuta dei documenti contabili e delle loro registrazioni, sia di tutta la documentazione obbligatoria prevista dalle leggi.